



TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione distaccata di Cava dei Tirreni

Il Giudice tutelare in persona del magistrato dott. Mariaconcetta Criscuolo

DECRETO

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27.6.2005 nel procedimento iscritto al n. 68/05 R.V.G. avente ad oggetto: Nomina amministratore di sostegno

Premesso che:

con ricorso depositato in data 11.5.2005 ***** ha chiesto la nomina di un Amministratore di sostegno a beneficio del figlio *****, nato a Cava dei Tirreni il *****, affetto da tetraparesi spastica con grave cerebropatia e marcato deficit visivo e, pertanto, invalido al 100%;

la ricorrente ha rappresentato di essere stata autorizzata in virtù di provvedimento del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore del 22.5.2003 a vivere separatamente dal coniuge *****, padre del beneficiario, in attesa del provvedimento di separazione legale;

che dalla documentazione allegata al ricorso è emerso che ***** è affetto da tetraparesi spastica ed encefalopatia neonatale, con deficit della deambulazione e dei cambi posturali e con ritardo mentale tale da renderlo non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua (cfr. certificazione medica del dott. *****);

che lo stesso non è proprietario di beni e non percepisce reddito (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da *****);

che dall'istruttoria espletata ed in particolare dall'esame diretto del beneficiario e dall'audizione di ***** e *****, genitori del beneficiario, nonché di *****, nonna materna, e di ***** e *****, zii dal lato materno dell'amministrando, è emerso:

1. che ***** appare disorientato nel tempo e nello spazio, non è in grado di intendere il significato di quanto gli si dice, non ha autonomia di movimento;

2. che lo stesso vive in un appartamento insieme con la madre ***** , che provvede alla sua assistenza ed a tutte le attività necessarie per la cura della persona, e con la nonna materna ***** (cfr. sul punto anche certificato di residenza agli atti);
3. che la casa di abitazione è condotta in locazione da ***** , la quale provvede anche al pagamento del relativo canone di locazione;
4. che ***** è titolare di una pensione di invalidità civile con un rateo mensile pari ad euro 444,00 (cfr. sul punto ricevuta di riscossione agli atti);
5. che la nomina di un amministratore di sostegno è necessaria per curare i rapporti con la P.A., per la riscossione degli emolumenti pensionistici ed in generale per il compimento di qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;

considerato:

che ***** risulta essere affetto da gravissime patologie tali da determinare l'impossibilità totale a provvedere ai propri interessi;

che la descritta situazione consente, ai sensi dell'art. 404 c.c., di applicare la misura dell'Amministrazione di sostegno, posto che la norma richiamata prevede che *“la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno...”* ;

ritenuto:

che l'istituto dell'amministrazione di sostegno può trovare applicazione anche nei casi, come quello in esame, in cui il beneficiario sia affetto da un'infermità psichica tale da porlo nell'impossibilità totale di provvedere ai propri interessi;

che a tale conclusione possa pervenirsi sulla base di svariate argomentazioni di carattere sistematico e letterale sinteticamente contenute nelle seguenti osservazioni:

1. La legge 9.1.2004 n. 6, che ha introdotto nel codice civile l'amministrazione di sostegno, ha novellato l'intero titolo XII del Libro I del Codice Civile innanzi tutto e significativamente nella sua titolazione letterale, posto che la rubrica che in precedenza recitava *“dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione”* ora titola *“delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”*, in tal modo palesando inequivocabilmente la volontà del Legislatore di porre al centro della disciplina dell'intera sezione normativa le esigenze di protezione delle persone disabili e non, invece, come in precedenza le infermità mentali e le loro conseguenze giuridiche.

2. L'art. 1 della predetta legge, enunciando la finalità della novella, sancisce che *“la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*, ponendo così un criterio ermeneutico vincolante per l'interprete in ordine alla scelta degli strumenti di protezione di volta in volta applicabili.
3. Dall'enunciata finalità emerge la volontà del Legislatore di erigere l'amministrazione di sostegno al ruolo di strumento generale e prioritario di protezione delle *“persone prive in tutto o in parte di autonomia”*, riservando agli antichi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione un ruolo meramente residuale, limitato cioè all'e sole ipotesi nelle quali il nuovo istituto si riveli *“inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario”* (art. 413 quarto comma c.c.).
4. Dal dato letterale dell'art. 404 c.c., che indica quale beneficiaria dell'amministrazione di sostegno *“la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”*, emerge senza ombra di dubbio che anche la persona che sia affetta da un'infermità psichica che la ponga nella **impossibilità totale** di provvedere ai propri interessi possa essere assistita da un amministratore di sostegno.
5. La circostanza che le ipotesi di impossibilità parziale o temporanea vengano contemplate dopo la parola *“anche”* induce a ritenere che proprio l'ipotesi di impossibilità totale rappresenti il caso ordinario disciplinato dal legislatore.
6. L'art. 405 quinto comma n. 2 c.c., nel prevedere che l'incarico all'amministratore di sostegno possa essere conferito anche a tempo indeterminato, rende evidente come l'istituto possa trovare applicazione anche nelle fattispecie di incapacità psichica non temporanea e, quindi, permanente.
7. La circostanza che l'art. 405 quinto comma n. 3 c.c. preveda che sia il Giudice tutelare ad indicare gli atti che l'amministratore di sostegno possa compiere in nome e per conto del beneficiario consente al Giudice tutelare di modularne i poteri, conferendo eventualmente all'amministratore anche una rappresentanza generale per gli atti di straordinaria amministrazione, certamente compatibile con le ipotesi di incapacità totale.

8. L'art. 414 c.c., così come modificato dall'art. 4 della legge 6/2004, non prevede più l'obbligo del Giudice di interdire i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi (la precedente formulazione recitava "devono essere interdetti") ma contempla la possibilità di procedere all'interdizione "quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione".

Ritenuto, quindi, che alla stregua del novellato assetto normativo l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisca lo strumento di protezione ordinario a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la conseguenza che al diverso strumento dell'interdizione dovrà farsi ricorso nei casi in cui l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia idoneo a garantire al soggetto privo in tutto o in parte di autonomia un'adeguata protezione dei propri interessi generalmente di carattere patrimoniale ma non necessariamente soltanto patrimoniali;

considerato:
che nel caso in esame la misura dell'amministrazione di sostegno appare in grado di soddisfare la necessità di tutela di *****, sia perché le esigenze di amministrazione del patrimonio si presentano poco complesse (il beneficiario non è titolare di alcun diritto su beni mobili o immobili e percepisce unicamente una pensione di invalidità) sia perché il beneficiario gode dell'assistenza di alcuni familiari, i quali hanno manifestato accordo nella scelta di tale misura;

che c'è accordo tra tutti i soggetti sentiti, compreso il padre del beneficiario, in merito alla nomina di ***** quale amministratrice di sostegno;

ritenuto di disporre che l'amministratore di sostegno:

1. provveda alla cura ed all'assistenza personale del beneficiario *****;
2. rappresenti ***** nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando quanto disposto dagli artt. 374 e 375 c.c.;
3. provveda al disbrigo delle pratiche relative alla richiesta, alla percezione ed alla gestione delle somme dovute al beneficiario a titolo di indennità o di pensione di invalidità;
4. provveda all'apertura ed alla gestione di un conto corrente o di un libretto di deposito, postale o bancario, intestato al beneficiario con annotazione del nome dell'amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano accreditate tutte le entrate dell'amministrazione;

P.Q.M.

1. Nomina a favore di *****, nato a ***** il *****, residente in ***** alla via ***** l'Amministratore di sostegno nella persona della madre *****, nata a ***** il *****, residente in ***** alla via *****, con le funzioni e i poteri qui di seguito specificati.
2. Dispone che la durata dell'incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza del beneficiario nonché l'amministrazione del patrimonio del medesimo.
3. Autorizza l'Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto di *****, senza ulteriore necessità di autorizzazione del Giudice tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione.
4. Autorizza l'Amministratore di sostegno a riscuotere nell'interesse del beneficiario gli emolumenti a lui dovuti a titolo pensionistico ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a ***** con annotazione del nome dell'Amministratore di sostegno quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano accreditate tutte le entrate dell'amministrazione (pensioni, indennità etc.).
5. Autorizza l'Amministratore di sostegno ad impiegare la somma mensile di euro 444,00, percepita dal beneficiario a titolo di pensione di invalidità, per il mantenimento dello stesso.
6. Dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione sia previamente autorizzato dal Giudice tutelare.
7. Dispone che l'Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali del Beneficiario, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesimo, rendendo il conto dell'attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata da documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato.
8. Fissa per il giuramento dell'amministratore di sostegno l'udienza del 19.7.2005
9. Dispone l'efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.c..
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all'amministratore di sostegno ed alla Procura della Repubblica in sede nonché per gli ulteriori adempimenti.

Cava dei Tirreni, 6.7.2005